REGOLAMENTO (UE) 2018/1542 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche ([1]),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 marzo 2018 il Consiglio europeo ha concluso che il ricorso ad armi chimiche, compreso l'utilizzo di qualsiasi sostanza chimica tossica come arma, in qualunque circostanza, è del tutto inaccettabile, deve essere condannato sistematicamente e fermamente e rappresenta una minaccia alla sicurezza per tutti noi. Il 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha chiesto che sia adottato quanto prima un nuovo regime dell'Unione di misure restrittive per affrontare la questione dell'uso e della proliferazione delle armi chimiche

(2) Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche. La decisione (PESC) 2018/1544 dispone restrizioni ai viaggi e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità od organismi responsabili o fornitori di sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolti nella produzione e nell'uso di armi chimiche o nei preparativi per l'uso di armi chimiche, nonché di coloro che aiutano e incoraggiano tali attività. Tali persone, entità e organismi sono elencati nell'allegato della decisione (PESC) 2018/1544.

(3) Occorre un'ulteriore azione dell'Unione per attuare certe disposizioni della decisione (PESC) 2018/1544.

(4) È opportuno che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea presentino una proposta di regolamento relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche.

(5) Il presente regolamento sostiene la strategia dell'UE del 2003 contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché il quadro internazionale relativo alla proliferazione delle armi chimiche: la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (*Chemical Weapons Convention* — «CWC»), la decisione adottata il 27 giugno 2018 dalla conferenza degli Stati parte della CWC e intesa ad affrontare la minaccia posta dall'uso di armi chimiche, il gruppo Australia, l'Iniziativa di sicurezza contro la proliferazione e il Partenariato internazionale contro l'impunità per l'uso di armi chimiche. Il presente regolamento sostiene inoltre l'attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) e 2325 (2016).

(6) Il presente regolamento contribuisce agli sforzi profusi dall'Unione per contrastare la proliferazione e l'uso delle armi chimiche e a sostegno dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* – OPCW) e del relativo segretariato tecnico. La portata delle armi chimiche di cui al presente regolamento si basa sulla portata e sulla definizione specificate nella CWC.

(7) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

(8) La facoltà di stabilire e modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio per garantire la coerenza con la procedura intesa a stabilire, modificare e rivedere l'allegato della decisione (PESC) 2018/1544.

([1]) Cfr. la pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.